FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

SOSTITUTO PROCURATORE

DECRETO SANZIONATORIO
Art. 40 comma 12 del Regolamento di Giustizia

Oggetto: FIG – PD 03/14 – ROCCO TOMASILLO

CONSIDERATA

- La denuncia a carico del sig. Tomasillo proveniente dalla Segreteria del Circolo del Golf Riva dei Tessali relativa alla gara del 04/01/14 denominata "Green Tea Cup" svoltasi presso il suddetto circolo;

CONSIDERATE

- Le argomentazioni scritte pervenute dal tesserato il 26/03/14.

CONSIDERATO

- Il comportamento dell'indagato nel corso del procedimento che non ha contestato l'addebito e che il tesserato è incensurato.

CONTESTAZIONE

- Dall'attività istruttoria compiuta e dalle dichiarazioni rese dal tesserato risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 2 comma 2 n. 1 del Regolamento di Giustizia posta in essere dall'indagato, per aver riportato nello *score card* di gara un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alle buche 2 (4 anziché 5), 3 (6 anziché 7), 8 (6 anziché x), 9 (5 anziché 6), 10 (4 anziché 5), 10 (4 anziché 5), 12 (5 anziché 8), 13 (3 anziché 4), 17 (4 anziché 6) e 18 (4 anziché x), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf.

Il tesserato ha riconosciuto gli addebiti nel corso del procedimento e non li ha contestati, palesando rimorso per l'accaduto, riconoscendogli per questo la circostanza attenuante prevista dall'art. 13 cpv. del Regolamento di Giustizia.

CONSIDERATO

- L'atto di deferimento del 11/04/14 con il quale lo scrivente ha richiesto al Sig. Giudice di Prima Istanza Avv. Federico Vecchio di procedere nei confronti del sig. Tomasillo per l'illecito sportivo disciplinare contestato ed applicare ex art. 21 comma 1 n.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946
cierip@cicricrocenzi.it

OL

2) del Regolamento di Giustizia, al sig. Tomasillo la sanzione della squalifica temporanea di mesi 9 (nove).

- L'avvertimento contenuto nell'atto di deferimento fatto dal sottoscritto al tesserato ai sensi dell'art. 40 comma 5 n. 3 e comma 11 del Regolamento di Giustizia.
- La comunicazione scritta e sottoscritta dal sig. Tomasillo pervenuta allo scrivente per mezzo fax in data 18/04/14 con la quale il tesserato accettava i fatti contestati e la sanzione di cui all'atto di deferimento.

PQM

Lo scrivente in forza dell'art. 40 comma 12 Regolamento di Giustizia a conclusione del procedimento PD 03/14 commina ai sensi dell'art. 21 comma 1 n. 2) del Regolamento di Giustizia al sig. Rocco Tomasillo la sanzione della squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per un periodo di mesi 9 (nove).

La squalifica ha effetto dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione di questo decreto dal sig. Rocco Tomasillo.

Si comunichi a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia ai sensi dell'art. 43 comma 1 del Regolamento di Giustizia.

Roma, 23/04/14

Avv. Paolo Cieri

Sostituto Procuratore

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946
cierip@cielicrocenzi.it